



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/20/19/4736

Roma, data protocollo 14/06/2019

OGGETTO: "Indennità giudiziaria (ora di amministrazione) – problematiche".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP

= R O M A =

Con riferimento alla nota concernente l'oggetto, si rappresenta che la problematica è all'attenzione delle competenti articolazioni dipartimentali.

Si fa riserva, pertanto, di fornire notizie non appena in possesso di questo Ufficio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.122/19 S.N.

Roma, 12 febbraio 2019

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: L'indennità giudiziaria (ora di amministrazione) spetta a tutto il personale della Polizia di Stato che presta servizio presso le Procure della Repubblica nelle condizioni di impiego evidenziate dal Tar Lazio.

Il Dipartimento della P.S. si adoperi per garantire tale riconoscimento economico.

Il Tar Lazio – Sezione prima quater, con la sentenza n. 00863/2019 del 23 gennaio scorso, ha riconosciuto il diritto degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in servizio presso le Sezioni di P.G. delle Procure della Repubblica e impiegati anche con mansioni di cancelleria e di supporto amministrativo agli uffici del Pubblico Ministero, di percepire l'*indennità giudiziaria (ora di amministrazione)* di cui alla legge 22 giugno 1988 n.221.

Codesto Ufficio è pregato di attivarsi presso i competenti settori del Dipartimento affinché il menzionato riconoscimento economico trovi applicazione nei confronti di tutti i colleghi che si trovano ad operare nelle medesime situazioni dei ricorrenti.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2010, proposto da

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati Donatella Mento, Francesco Petrucci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Angelico, 34;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla legge 22 giugno 1988 n.221, dalla data di maturazione dei rispettivi crediti,

con conseguente condanna

delle Amministrazioni intimete al pagamento della suddetta indennità, oltre interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2018 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Gli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria indicati in epigrafe – appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza - riferiscono di essere in servizio presso le sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Brescia, tutti affiancati alle singole Segreterie dei sostituti Procuratori allo scopo di coadiuvare il Magistrato e il personale di Segreteria nello svolgimento dell'attività propria di quest'ultima, come comprovato dalle note n.prot. int.535/2005 del 10.12.2005 e n.535/2005 dell'11.5.2006 con le quali il Procuratore della Repubblica del predetto Tribunale, in accordo con il Presidente dello stesso, per agevolare la stesura dei provvedimenti del GIP conseguenti alle richieste del PM, ha disposto la condivisione di cartelle informatiche contenenti i files degli atti relativi all'attività degli uffici predetti, già esistenti nei computer in uso al Pubblico Ministero, al Segretario e all'Ufficiale di P.G. affiancato al Magistrato.

In particolare nella nota n.535/2005 dell'11.5.2006 si evidenziava la necessità che gli Ufficiali di P.G. affiancati ai PM, ossia gli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria indicati in epigrafe, provvedessero tempestivamente ad alimentare dette cartelle condivise, con l'inserimento dei capi di imputazione nella cartella creata dai tecnici informatici, installata sui personal computer in uso ai medesimi (mansioni descritte

nella dichiarazione rilasciata dal Cancelliere B3 [REDACTED], in servizio presso la segreteria della dott.ssa [REDACTED], in data 16.11.2009 per l'affiancato UPG [REDACTED]). Altra mansione assolta dagli interessati sarebbe quella descritta di inserire nei fascicoli di indagine i seguiti del procedimento a registro generale informatico, utilizzando propria user id e password rilasciata dal Dirigente di Cancelleria, come risulta da autorizzazione del Procuratore aggiunto p.t. del 10.9.2009 sul rinnovo di accesso per la consultazione del Registro generale notizia di reato richiesta dall'affiancato [REDACTED] in occasione del trasferimento della sede della Procura (autorizzazione già rilasciata agli altri interessati contestualmente alla presa in possesso dei nuovi locali con l'installazione della rete informatica.

Gli istanti descrivono le specifiche mansioni di cancelleria svolte consistente in attività materiale di supporto amministrativo agli uffici del PM, con mansioni analoghe a quelle del personale di segreteria (non quelle proprie attribuite istituzionalmente alle sezioni di Polizia giudiziaria), e ciò in ragione della specifica situazione della Procura di Brescia, sede disagiata, come rappresentato dal Procuratore della Repubblica nel documento del 16.2.2009 prot. n. 248/2009.

In particolare riferiscono le singole situazioni lavorative e documentano quanto segue:

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal 25.8.2008 al 30.6.2009;
- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal 13.10.2003 fino al 2.11.2009;
- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 27.9.2004 ad oggi;
- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del Procuratore aggiunto [REDACTED] dal 21.2.2003 al 31.1.2009; dopo assegnato alla segreteria della dott.ssa [REDACTED];

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 12.7.2006 fino al 16.7.2007; poi è stato inserito nel Gruppo di lavoro Giudice di Pace oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2270/2010;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 7.5.2001 fino al 30.11.2008; poi è stato affiancato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED], sino alla data odierna;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal 19.2.2004 fino al 5.10.2008; poi è stato inserito nel Gruppo di lavoro arretrato a far data dal 6.10.2008 oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2272/2010;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 1.9.2005 fino ad oggi;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 12.10.2004 fino al 5.4.2005; assegnato dal 6.4.2005 al 4.4.2006 alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED]; dal 10.4.2006 affiancato alla segreteria del dott. [REDACTED] fino alla successiva assegnazione al Gruppo di lavoro arretrato del 6.10.2008, oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2272/2010;

- [REDACTED] assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal 12.10.2004 sino a gennaio 2005, da marzo 2005 a maggio 2005 e poi nell'anno 2006 destinato all'ufficio della dott.ssa [REDACTED]; l'attività è poi proseguita presso la Segreteria della dott.ssa [REDACTED] fino al 1.12.2008; successivamente con provvedimento del Procuratore aggiunto p.t. prot. n.100/08 è stato inserito nel Gruppo di lavoro Giudice di Pace oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2270/2010;

- [REDACTED] è stata assegnata alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal 16.11.2009 dove tuttora svolge attività; in precedenza ha svolto attività presso il Gruppo di Lavoro Giudice Monocratico oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2270/2010;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 23.5.2005 fino al 10.4.2006; assegnato dal 10.4.2006 al 12.7.2006 alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED]; dal 12.7.2006 all'11.8.2007 è stato affiancato alla Segreteria della dott. ssa [REDACTED] e dal 6.10.2008 fino ad oggi assegnato al Gruppo di lavoro arretrato, oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2272/2010;

- [REDACTED] è stato assegnato dal 7.5.2001 alla Segreteria del dott. [REDACTED] fino al 16.3.2008 per poi essere assegnato al Gruppo di lavoro Giudice Monocratico, oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2270/2010 con mansioni fino al 5.7.2009; dal 6.7.2009 assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] e dal 6.1.2010 assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED]; dal 1.9.2009 è stato trasferito al Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Brescia;

- [REDACTED] è stato assegnato dal 4.4.2003 al 20.3.2007 alla Segreteria del dott. [REDACTED], dal 21.3.2007 ad oggi è affiancato al Sostituto Procuratore dott. [REDACTED];

- [REDACTED] è stato assegnato dall'11.8.2007 al Sostituto Procuratore dott. ssa [REDACTED] e attualmente in servizio presso la Segreteria del dott. [REDACTED].

La fattispecie in questione, secondo gli interessati, sarebbe diversa da altre tipologie di richiesta di riconoscimento di indennità giudiziaria al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria presso gli Uffici giudiziari (che sarebbe negata), e ciò sul presupposto invece rilevato nella specie della diversità dei compiti e delle funzioni svolte, non di polizia giudiziaria, ma di attività materiale amministrativa di supporto agli uffici del PM con mansioni affidate analoghe a quelle del personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

1.1. Pertanto hanno proposto ricorso con domanda di accertamento del diritto dei medesimi interessati a percepire l'indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla legge 22 giugno 1988, n.221, dalla data di maturazione dei rispettivi crediti,

con conseguente condanna delle amministrazioni intimati al pagamento della suddetta indennità, oltre interessi e rivalutazione.

Al riguardo riferiscono i ricorrenti che la legge 22 giugno 1988, n. 221 ha esteso a decorrere dal 1° gennaio 1988 al personale dirigente e alle qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie e al personale delle qualifiche funzionali dei ruoli di detti uffici, l'indennità che l'art. 3 della legge n. 27 del 1981 aveva istituito per i soli magistrati ordinari. Tale estensione sarebbe riconosciuta per i gravosi oneri incombenti sul personale addetto allo svolgimento delle relative attività e quindi anche al personale comandato, distaccato o comunque fuori ruolo, purché effettivamente addetto ai servizi amministrativi. L'estensione applicativa della norma troverebbe applicazione anche dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nell'art. 3, comma 60 della legge n. 537 del 1993, secondo cui le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1988, n.221 si interpretano nel senso che le stesse si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse (l'unico requisito necessario per la spettanza dell'indennità in parola sarebbe esclusivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature). Si tratterebbe infatti di una indennità speciale dovuta se e nella misura del concreto esercizio dell'attività di specie e non di una voce ordinaria della retribuzione personale. Secondo i ricorrenti non sussisterebbe il divieto di cumulo in quanto le indennità percepite dai ricorrenti ed erogate dalle rispettive amministrazioni di appartenenza svolgerebbero una funzione di integrazione stipendiale, invece l'indennità giudiziaria sarebbe da porre al di fuori della retribuzione personale ed allegano per comprovare ciò articolata documentazione relativa agli anni interessati.

I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio in resistenza con mero atto di stile. A seguito di comunicazione della Segreteria alle parti in data 25.11.2005 di perenzione del giudizio i ricorrenti hanno presentato domanda di fissazione di udienza a firma congiunta con il difensore e successiva istanza di prelievo.

In prossimità della odierna udienza i ricorrenti hanno presentato documentazione e memoria difensiva con la quale hanno insistito sulla domanda di accoglimento del ricorso alla luce anche della posizione della giurisprudenza sulla qualificazione della indennità in questione e del riconoscimento della stessa a soggetti appartenenti ad altra amministrazione purché impiegati in attività tipiche di supporto della funzione giurisdizionale.

Alla udienza pubblica del 10 dicembre 2018 presente solo il difensore dei ricorrenti, come risulta in verbale, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso è stato notificato in data 17.2.2010 e depositato il 12.3.2010, in epoca anteriore alla entrata in vigore del cpa, senza che possa trovare applicazione quindi la questione della rilevabilità d'ufficio della eventuale incompetenza territoriale e del criterio regolatore della competenza territoriale; e pertanto in relazione a tali circostanze e in considerazione quindi dell'epoca dell'introduzione del giudizio e della non doverosità del rilievo d'ufficio, il Collegio ritiene la propria competenza riguardo il giudizio introdotto all'epoca, in assenza, tra l'altro, di tempestive e rituali eccezioni da parte delle Amministrazioni resistenti.

A tale proposito va richiamata la giurisprudenza in materia secondo cui la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal cpa, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 dello stesso codice, è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 luglio 2012, n.678; Tar Lazio, Roma , sez. II , 7 maggio 2012 , n. 4101).

2.2. Nel merito il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.

2.3. Sulla questione della natura della indennità giudiziaria di cui all'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, la giurisprudenza amministrativa ha più volte espresso l'orientamento secondo cui detta indennità non è diretta a compensare le prestazioni svolte nella struttura dell'organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico-amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai servizi amministrativi (cfr. *ex multis*, Cons.Stato, sez. IV , nn. 9169/2003, 8617/2003, 5402/2003, 6884/2007, 8641/2009; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 25 giugno 2010, n.21372; id., sez. I, 3 settembre 2013, n. 8067; Tar Marche, 17 aprile 2015, n. 313).

Secondo la predetta giurisprudenza predominante, in particolare, la indennità giudiziaria di cui alla citata legge n. 221/1988 spetta al personale, sia esso di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti, che svolga attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria: l'indennità in questione compete in sostanza a tutto il personale che assicuri in concreto la suindicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza formale ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

L'indennità trova il suo fondamento logico - giuridico nell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (come testualmente si ricava dalla lettura dell'art. 1 della legge n. 221/1988), che aveva istituito in favore dei magistrati ordinari una speciale indennità non pensionabile in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività. Alla luce della sopra delineata normativa la giurisprudenza ha apprezzato la natura giuridica e la "ratio" giustificativa della indennità giudiziaria in esame che, pur trovando la sua fonte diretta e immediata nel rapporto di lavoro che lega il dipendente alla struttura amministrativa dell'organizzazione giudiziaria, non è finalizzata a compensare direttamente ed

esclusivamente tale prestazione, ma intende in modo speciale indennizzare solo il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del particolarmente intenso, delicato ed ininterrotto servizio prestato per l'esatto e ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, condizione indispensabile per la corretta ed ordinata amministrazione della giustizia.

È proprio in questa prospettiva e per questa finalità che l'emolumento anzidetto è stato riconosciuto a tutto il personale - sia esso di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti - che assicuri in concreto l'indicata funzione - attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria - indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, in virtù del suindicato, predominante, indirizzo giurisprudenziale amministrativo (cfr. cit. sent. Cons.Stato, sez. IV, n. 8641 del 2009; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 12 ottobre 2010, n.32761; C.G.A.Regione Siciliana, 20 gennaio 2014, n. 16; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 4 luglio 2018, n. 4443).

Tra l'altro il Collegio, dando continuità alla predetta giurisprudenza in evidente assenza di ragioni che inducano a discostarsene, rileva che tali considerazioni non contrastano con quanto stabilito dall'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui *“le disposizioni di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse”*, in quanto detta previsione non implica affatto che l'indennità in argomento spetti solo al personale organicamente inquadrato nei ruoli a servizio delle magistrature, ma si limita soltanto a sancire la inapplicabilità in via analogica del beneficio in esame a personale diverso da quello espressamente contemplato, valorizzando, pertanto, proprio il legame funzionale in luogo del rapporto formale di dipendenza organica del dipendente ed ammettendo, quindi, che l'unico requisito necessario per la spettanza dell'indennità

in parola è lo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature (cfr. Cons.Stato, sez. IV, n. 42/2001 e n.5402/2003; C.G.A Reg.Sic., n. 16 del 2004, cit.).

2.4. Sulla base di tali prospettive e finalità l'indennità in questione va riconosciuta ai ricorrenti che hanno depositato in atti i singoli provvedimenti del Procuratore della Repubblica del Tribunale ordinario di Brescia p.t. e del Procuratore Aggiunto p.t., recanti disposizione di affiancamento dei singoli ricorrenti al Magistrato nonché provvedimenti di assegnazione alle specifiche Segreterie dei Magistrati, atti dai quali emerge con evidenza l'indicazione dei soggetti incaricati e dell'attività da svolgere, con l'indicazione di specifici compiti di supporto dell'attività giurisdizionale, tipici delle segreterie o cancelleria degli uffici giudiziari, negli uffici del Tribunale ovvero alla diretta assegnazione ad un magistrato.

In particolare occorre considerare l'attività lavorativa svolta dai ricorrenti con distinzione dei periodi da riconoscere di riferimento, tenendo conto anche delle azioni giudiziarie attivate per i singoli periodi, con riguardo ad analogo ricorso RG n.2270 /2010 e n. 2272 /2010, all'esame dell'odierna udienza pubblica:

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal 25.8.2008, con provvedimento del Procuratore della Repubblica f.f. prot. ord. 1741/08 doc. all.5, con prosecuzione fino al 30.6.2009, disposta con provvedimento del Procuratore della Repubblica Agg. prot. ord. 507/09 doc. all.6;
- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal 13.10.2003 con provvedimento del Procuratore della Repubblica f.f. prot. 1609/03 doc. all.7, con prosecuzione fino al 30.11.2009, disposta con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. 42/09 doc. all.8; dal 2.11.2009 disposto affiancamento quale personale da attribuire alla Segreteria del Sostituto Procuratore dott. [REDACTED], come da ordine di servizio del Procuratore della Repubblica f.f. n.143/2009, doc. all.9;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 27.9.2004 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 179/04 doc. all.10, allo stato, salvo altro;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal mese di febbraio 2009 con provvedimento del Procuratore della Repubblica Agg. Prot. n. 507/09 Doc. All.12 (non risulta idoneo il Doc.All.11 a documentare la assegnazione a segreteria o affiancamento del ricorrente per il periodo precedente, come invece asserito in ricorso);

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 12.7.2006 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. ris n.1330/06 Doc. All.13 fino al 16.7.2007 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. 133/07 Doc. All.14; poi è stato inserito nel Gruppo di lavoro Giudice di Pace oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2270/2010;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 7.5.2001 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n.925/01 Doc. All.15, fino al 30.11.2008 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n.100/08 Doc. All.16, da cui risulta che dal 1.12.2008 è stato affiancato alla dott.ssa [REDACTED], sino allo stato, salvo altro;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] dal 19.2.2004, con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n.337/04 Doc. All.17, fino al 5.10.2008 Doc. All.18; poi è stato inserito nel Gruppo di lavoro arretrato a far data dal 6.10.2008 oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2272/2010;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 1.9.2005 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 365/05 Doc. All. 19, allo stato salvo altro;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 12.10.2004, con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 240/2004 Doc. All.20, fino al 5.4.2005, come da provvedimento del Procuratore

della Repubblica prot. n. 161/05 Doc. All. 21; assegnato dal 6.4.2005 al 4.4.2006 alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED]; dal 10.4.2006 affiancato alla segreteria del dott. [REDACTED] Doc. All.22 fino alla successiva assegnazione al Gruppo di lavoro arretrato del 6.10.2008, oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2272/2010;

- [REDACTED] assegnato alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] dal 12.10.2004 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 241/2004 Doc. All. 23 sino a gennaio 2005 Doc. All. 25, dal 21 marzo 2005 al 9 maggio 2005, come da nota del Procuratore della Repubblica in data 10.5.2010 Doc. All. 25; poi nell'anno 2006 (mese di giugno in poi) destinato all'ufficio della dott.ssa [REDACTED] con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 117/06 Doc. All. 26; l'attività è poi proseguita presso la Segreteria della dott.ssa [REDACTED] fino al 1.12.2008 come da Doc. All. 27; successivamente con provvedimento del Procuratore aggiunto p.t. prot. n.100/08 è stato inserito nel Gruppo di lavoro Giudice di Pace oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2270/2010;

- [REDACTED] è stata assegnata alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] dal 16.11.2009 come dall'ordine di servizio del Procuratore della Repubblica n. 150/2009 Doc. All. 29, allo stato, salvo altro; in precedenza ha svolto attività presso il Gruppo di Lavoro Giudice Monocratico oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2270/2010;

- [REDACTED] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [REDACTED] dal 23.5.2005 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 392/04 Doc. All. n. 30 fino al 10.4.2006; assegnato dal 10.4.2006 al 12.7.2006 alla Segreteria della dott.ssa [REDACTED] con provvedimento del Procuratore della Repubblica n. 149/06 Doc. All. 31; dal 12.7.2006 all'11.8.2007 è stato affiancato alla Segreteria della dott. ssa [REDACTED] con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 1330/06 Doc. All. 32; dal 6.10.2008 fino allo stato assegnato al

Gruppo di lavoro arretrato, oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2272/2010;

- [redacted] è stato assegnato dal 7.5.2001 alla Segreteria del dott. [redacted] con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 925/01 Doc. All 33 fino al 16.3.2008 per poi essere assegnato al Gruppo di lavoro Giudice Monocratico, oggetto di analogo ricorso all'esame dell'odierna udienza RG n. 2270/2010 con mansioni fino al 5.7.2009; dal 6.7.2009 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot.n.42/09 Doc. All 35 assegnato alla Segreteria della dott.ssa [redacted] e dal 4.1.2009 assegnato alla Segreteria del Sostituto Procuratore dott. [redacted], con ordine di servizio n.171/2009 del Procuratore della Repubblica Doc. All 36; dal 1.9.2009 è stato trasferito al Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Brescia;

- [redacted] è stato assegnato alla Segreteria del dott. [redacted] dal 7.4.2003 con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 610/03 Doc. All. 39 fino al 20.3.2007; dal 21.3.2007 affiancato al Sostituto Procuratore dott. [redacted] con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot n. 81/07 fino allo stato, salvo altro;

- [redacted] è stato assegnato dall'11.8.2007 al Sostituto Procuratore dott. ssa [redacted] e confermato con provvedimento del Procuratore della Repubblica n.139/07 Doc. All.40 fino allo stato, salvo altro.

Pertanto l'indennità giudiziaria (di amministrazione) in oggetto deve essere riconosciuta ai ricorrenti in relazione ai periodi lavorativi sopra riferiti ed effettivamente riscontrati, allo stato, salvo eventuale pensionamento e trasferimento (e comunque nei limiti della eventuale prescrizione), in assenza tra l'altro di opposizione da parte delle Amministrazioni resistenti.

2.4. Ciò posto, occorre però evidenziare che, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della predetta legge n.537 del 1993 *“i dipendenti pubblici in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza con altri*

analoghi trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'Amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio"; tale norma ha introdotto il divieto di cumulo delle indennità riconosciute ai pubblici dipendenti a decorrere dal 1° gennaio del 1994, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, da tale data l'attribuzione del beneficio reclamato dai ricorrenti, quand'anche spettante, va necessariamente valutata tenendo conto di altre indennità eventualmente già percepite dai medesimi, in ossequio alla "ratio" della norma che è quella di non effettuare ingiustificati pagamenti di indennità non dovute per effetto di cumuli che la sopra citata normativa intende appunto evitare; ciò nel rispetto del principio della effettività della prestazione lavorativa alla quale è direttamente collegato l'obbligo di retribuzione a ogni dipendente spettando nella specie soltanto l'indennità accessoria legata alla specifica prestazione di lavoro svolta, salva la facoltà di optare per l'indennità economicamente più vantaggiosa. La facoltà in parola, sebbene non espressamente prevista, deve considerarsi ammissibile in base al canone fondamentale del divieto di "*reformatio in peius*" del trattamento economico del pubblico dipendente (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, nn. 6884/2007, 42/2001 e 1971/00; C.G.A Reg. Sic. n.16 del 2004 cit.; Tar Campania, Napoli, sez. IV n. 4443 del 2018 cit). A questo fine le Amministrazioni interessate dovranno attivarsi per evitare ingiustificati pagamenti di indennità non dovute per effetto della sopra illustrata normativa.

3. Deve, perciò, concludersi che la domanda merita favorevole apprezzamento, sia pure con i limiti sopra specificati, e, per l'effetto, ai ricorrenti deve essere corrisposta l'indennità de qua, maggiorata degli accessori, calcolati, secondo i criteri fissati per i crediti da lavoro, dalla spettanza al soddisfo.

Sussistono, tuttavia, eccezionali ragioni, tenuto conto anche della natura della controversia, per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Eleonora Monica, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO